



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

2° REPARTO - 3[^] DIVISIONE

Tel. 06.4986.2324/2412 - FAX 06.4986.2409

Viale dell'Università, 4 - 00185 ROMA

MD_GCIV

Prot.nr. 0067944/c/3
del 24-10-2006

PARTENZA

Roma,



ELENCO DEGLI INDIRIZZI IN ALLEGATO

Oggetto: Disciplina attività extra-istituzionali.
Seguito circolare n. 0011932 del 14/02/2006.

In relazione alle numerose richieste di chiarimento da parte degli Enti in merito all'applicazione della normativa disciplinante l'esercizio di attività extra-istituzionali, questa Direzione Generale ritiene opportuno fornire ulteriori delucidazioni ad integrazione di quanto portato a conoscenza con la circolare cui si fa seguito.

Al riguardo, si rammenta che l'art. 53 c. 5 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che l'esercizio di attività extra-istituzionali da parte dei pubblici dipendenti può essere autorizzato soltanto nel caso in cui non ricorrano cause di incompatibilità, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione, secondo criteri oggettivi e predeterminati. Tra tali criteri si annovera quello della occasionalità dell'attività da autorizzare, intendendosi tale, secondo quanto già chiarito con la circolare suddetta, quella svolta in modo non ripetitivo, ad intervalli irregolari e priva dei caratteri della professionalità e della continuità.

L'art. 61 c. 2 del D. Lgs. 276/2003 ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento giuridico una definizione legale delle prestazioni occasionali di lavoro. Ai sensi della norma citata, infatti, debbono intendersi tali "i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro". Nell'ipotesi in cui siano superati tali limiti il rapporto di lavoro si qualifica come lavoro a progetto oppure lavoro autonomo.

Per quanto sopra rappresentato, ad integrazione dei chiarimenti già forniti con la circolare sopra citata, questa Direzione Generale è dell'avviso che il dirigente titolare dell'Ente possa autorizzare i dipendenti all'esercizio di attività extra-istituzionali qualora l'attività non venga svolta per più di trenta giorni nell'anno solare ed il compenso complessivamente percepito non sia superiore a 5 mila euro. Tali parametri non debbono essere

superati anche nel caso in cui si tratti di più incarichi conferiti da una pluralità di committenti. Con riferimento al suddetto requisito temporale si precisa che nel caso in cui si tratti di attività che richiedano un impegno minimo giornaliero, lo stesso può essere conteggiato anche in ore lavorative, in tal caso, quindi, l'attività extra-istituzionale non potrà superare la durata di 216 ore annuali, avuto riguardo alla durata media della giornata lavorativa (7 ore e 12 minuti).

IL DIRETTORE GENERALE
Dir. Gen. Dr. Carlo LUCIDI

Lucidi